

BONUS IMPRESE PRODOTTI ENERGETICI

Il Decreto-Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", cosiddetto Decreto Sostegni ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73), all'articolo 15 ha previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all'attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento del prezzo dell'energia.

In seguito a numerosi interventi normativi il credito d'imposta previsto inizialmente per il primo trimestre 2022 solo per le imprese cosiddette energivore, ha subito proroghe e variazioni, esplicitate nello studio che segue.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Alle imprese che soddisfano il requisito di cui sopra spetta un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

PROROGHE E MODIFICHE NORMATIVE

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE SECONDO TRIMESTRE 2022

Il Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, cosiddetto Decreto Energia, con l'art. 4 conferma l'agevolazione, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, nei confronti delle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE SECONDO TRIMESTRE 2022

Il Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, cosiddetto Decreto Energia, con l'art. 5 prevede alle imprese a forte consumo di gas naturale, cosiddette imprese gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli

usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

INCREMENTO AGEVOLAZIONI SECONDO TRIMESTRE 2022 IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

Il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, cosiddetto Decreto Ucraina bis incrementa la misura delle agevolazioni:

- Per le imprese energivore i contributi straordinari sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia;
- Per le imprese gasivore i contributi straordinari sono rideterminati nella misura del 20% (anziché 15) per il gas. Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per i gasivori (secondo trimestre), rideterminandola dal 20 al 25%.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE E NON ENERGIVORE

Il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, cosiddetto Decreto Ucraina bis introduce analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti d'imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, per le seguenti imprese:

- imprese non energivore nella misura del 12%;
- Imprese non gasivore nella misura del 15%.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE PRIMO TRIMESTRE 2022

Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, cosiddetto Decreto Aiuti, introduce anche per il primo trimestre 2022 l'agevolazione nei confronti delle imprese gasivore nella misura del 10%.

INCREMENTO AGEVOLAZIONI SECONDO TRIMESTRE 2022 IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE

Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, cosiddetto Decreto Aiuti, incrementa la misura delle agevolazioni:

- Per le imprese non energivore i contributi straordinari sono rideterminati nella misura del 15% (anziché 12) per i consumi di energia;
- Per le imprese gasivore i contributi straordinari sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per il gas.

PROROGA MISURE AGEVOLATIVE TERZO TRIMESTRE 2022

L'art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ha prorogato per il terzo trimestre 2022 le misure agevolative di cui sopra. In ultimo, il Decreto Aiuti ter, per cui è ancora attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prorogherà le misure agevolative per i mesi di ottobre e novembre aumentandone le percentuali.

Per una più semplice comprensione delle variazioni intervenute nel corso dei mesi qui di seguito una tabella esplicativa.

IMPRESE ENERGIVORE				
Approvvigionamento	Requisito di onerosità	Agevolazione I trimestre 2022	Agevolazione II trimestre 2022	Agevolazione III trimestre 2022
	UllelUsita	1 tilliestie 2022	II tilliestie 2022	III tillilestie 2022
	Variazione del	Credito di	Credito di	Credito di
Acquista energia elettrica	costo medio del	imposta	imposta	imposta
	kWh superiore al	del 20 % sulla	del 25 % sulla	del 25 % sulla
	30%	spesa energetica	spesa energetica	spesa energetica

			Credito di	Credito di
	Variazione del		imposta	imposta
	costo medio dei		del 25 % sui kWh	del 25 % sui kWh
Produce e	combustibili		prodotti e	prodotti e
autoconsuma energia	utilizzati per la	-	autoconsumati	autoconsumati
elettrica	produzione di		nel II trimestre	nel III trimestre
	energia superiore		2022, valorizzati	2022, valorizzati
	al 30%		al PUN del II	al PUN del III
			trimestre 2022	trimestre 2022

IMPRESE NON ENERGIVORE				
Approvvigionamento	Requisito di	Agevolazione	Agevolazione	Agevolazione
	onerosità	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
Acquista energia elettrica	Variazione del costo medio del kWh superiore al	Credito di imposta del 20% sulla	Credito di imposta del 15% sulla	Credito di imposta del 15% sulla
	30%	spesa energetica	spesa energetica	spesa energetica

IMPRESE GASIVORE				
Approvvigionamento	Requisito di	Agevolazione	Agevolazione	Agevolazione
	onerosità	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
	Variazione	Credito di	Credito di	Credito di
Acquista gas naturale	prezzo medio di	imposta	imposta	imposta
	riferimento del	del 10% sui	del 25% sui	del 25% sui
	MI-GAS	consumi non	consumi non	consumi non
	superiore al 30%	termoelettrici	termoelettrici	termoelettrici

IMPRESE NON GASIVORE				
Approvvigionamento	Requisito di onerosità	Agevolazione I trimestre 2022	Agevolazione II trimestre 2022	Agevolazione III trimestre 2022
	Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%	-	Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici	Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Le imprese beneficiarie dei suddetti crediti d'imposta possono utilizzarli in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022, indicando uno dei codici tributo elencati nella tabella seguente, da inserire nella "sezione erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" oppure, nei casi in cui l'impresa debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

CODICE F24	DESCRIZIONE TRIBUTO	AMMONTARE CREDITO
6960	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (risoluzione n. 13 del 21.03.2022)	20% delle spese
6961	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022)	25% delle spese
6966	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (risoluzione n. 28 del 13.06.2022)	10% delle spese
6962	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022)	25% delle spese
6963	Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022)	15% delle spese
6964	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022)	25% delle spese
6968	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";	25% delle spese
6969	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";	25% delle spese
6970	Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";	15% delle spese
6971	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";	25% delle spese

In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d'imposta di cui alla presente sezione possono essere ceduti, per l'intero importo, in base a quanto previsto dagli articoli 3, 4, 9 e 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 e dall'articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del 2022, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.

A tal fine, è necessario inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, la comunicazione della cessione del credito. Coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022, oppure cederlo ulteriormente per l'intero importo, entro il 21 dicembre 2022, secondo le disposizioni di cui al richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.



CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Data la complessità del calcolo dell'importo spettante sotto forma di credito d'imposta, in sede di conversione del Decreto aiuti è stato inserito all'articolo 2 il nuovo comma 3-bis, il quale prevede che, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

In attuazione della previsione introdotta nel Decreto Aiuti, l'ARERA (Autorità di regolazione in materia energetica) con la delibera n. 373 del 29 luglio 2022, ha definito nei dettagli i contenuti della comunicazione che il fornitore deve inviare all'azienda, nonché le sanzioni per le inadempienze.